



COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

Servizio Polizia Municipale

Prot. N. 8889/25

ORDINANZA N. 37 DEL 29/10/2025

OGGETTO: Deroga periodo divieto abbruciamento residui vegetali

IL SINDACO

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

Vista la Legge Regionale 15/2018 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353;

Considerato che il divieto di bruciatura decorre dal 1 novembre al 31 marzo; ai sensi della Legge regionale 1/2019;

Preso atto che la Legge Regionale 3/2020 modifica l'art 16 della Legge Regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di incendi boschivi), in particolare l'art 1/bis “ *Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'art 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018 n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”) può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)*”;

Preso atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

ORDINA

La deroga al divieto di abbruciamento previsto dal comma 2 art. 10 della Legge Regionale Piemonte numero 15/2018 nei seguenti periodi:

-dal 01/11/2025 al 30/11/2025 nei giorni pari

-dal 01/03/2026 al 31/03/2026 nei giorni pari

Si precisa che rimane vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino a una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

Si precisa inoltre che è consentito il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri steri giornalieri per ettaro.

AVVERTE CHE

La presente ordinanza decade il 01 Dicembre 2024 e rimane valida fino a tale data a condizione che permangano le condizioni climatiche/ambientali favorevoli agli abbruciamenti.

DISPONE

L'invio della presente:

- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- All'Ufficio Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Ormea;
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di Ormea;
- Al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo;

Contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Giorgio FERRARIS)